

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Esecuzioni Mobiliari

n. 789/2024 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva che precede;

verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di vendita;

rilevato che ai sensi dell'art. 655 cod. nav. la vendita della nave deve essere disposta mediante incanto;

vista la perizia di stima;

richiamati gli artt. 655 ss. cod. nav.;

rilevato che il codice della navigazione non prevedeva la pubblicazione sul F.A.L. quale unica forma di pubblicità, essendovi anche l'affissione all'albo dell'ufficio e l'annotazione in calce all'atto di pignoramento, e che quindi non si deve procedere a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

rilevato che la normativa speciale prevede ancora il deposito di un fondo spese oltre alla cauzione;

ricordato che in base all'art. 2922, comma 1, c.c., nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa;

dispone

per il giorno 03/03/2026 ore 11:30 avanti a sé nel locale di sua abituale seduta presso il Tribunale di Civitavecchia la vendita mediante incanto della seguente nave: *“Imbarcazione da diporto denominata “KERILOS” avente targa SP 1927D. Costruita in legno nell'anno 1961 dal cantiere navale Ital Porta a Mare. Propulsione a vela armata con 2 alberi; motore ausiliario entro bordo costruiti dalla ditta General Motor nell'anno 1960 alimentato a gasolio. Lunghezza della barca mt. 23,80 e larghezza mt. 5,44. Comando del Timone a distanza a ruota di tipo meccanico”*, come identificata nella relazione di stima depositata in data 08/04/2025 dal perito cap. Paolo Cigliano;

iscritta nel Registro delle unità da diporto al n. SP1927DX (EX SP1927D), tipo MOTOVELIERO, nom. int.le IY3142, data iscrizione 01/06/1984.

Stabilisce il prezzo base dell'incanto in € 192.000,00.

La domanda di partecipazione all'incanto (sottoscritta e, se l'offerente è una società, accompagnata dalla visura camerale aggiornata; se l'offerente è minorenne, sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e accompagnata dall'autorizzazione del giudice tutelare; nella domanda l'offerente dovrà specificare il proprio stato civile: qualora sia coniugato, dovrà precisare se ha adottato il regime della comunione legale o quello della separazione dei beni) dovrà essere depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari



del Tribunale intestato entro le ore 10,00 del giorno precedente quello dell'incanto e contenere tutti gli elementi identificativi dell'offerente nonché tutti i suoi recapiti, incluso, se disponibile, un indirizzo PEC.

Insieme con la domanda dovranno essere depositate le contabili di bonifico bancario comprovanti il versamento presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Civitavecchia, su conto corrente da intestarsi alla procedura esecutiva in oggetto (alternativamente, su quello dedicato alla conversione dei pignoramenti) dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base d'asta, a titolo di cauzione, nonché dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base d'asta, quale importo presumibile delle spese di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, salvo conguaglio.

La cauzione e il fondo per coprire le spese di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento dovranno essere prestate dagli offerenti almeno 5 giorni prima dell'incanto.

Qualora si renda necessario il versamento di somme ulteriori per le spese, l'importo dovrà essere versato a semplice richiesta del Cancelliere, con la precisazione che, in tal caso, sino a che l'aggiudicatario non avrà ottemperato alla richiesta di versamento a conguaglio, non si procederà all'emanazione del decreto di trasferimento. In caso di inadempienza dell'aggiudicatario si applicherà l'art. 666 cod. nav.

Nel corso dell'incanto, la misura minima dell'aumento delle offerte sarà di € 2.000,00.

Il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario (dedotta la cauzione già versata) dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva mediante versamento su c/c bancario intestato alla procedura, da aprirsi (qualora non già acceso) presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Civitavecchia: l'aggiudicatario avrà cura di far pervenire immediatamente in Cancelleria la prova del versamento.

Le successive formalità di trascrizione del decreto di trasferimento dovranno avvenire a spese dell'aggiudicatario.

Il Cancelliere provvederà ad annotare la presente ordinanza in margine al pignoramento e ad affiggerne copia, almeno quarantacinque giorni prima della vendita, nell'apposito albo presso l'Ufficio.

A cura del creditore più diligente, che provvederà anche ad anticiparne le spese, l'ordinanza sarà inoltre pubblicata, insieme alla perizia di stima, sul portale delle vendite pubbliche, sul sito istituzionale del Tribunale di Civitavecchia, sul sito www.astegiudiziarie.it e sul sito www.asteannunci.it almeno 60 giorni prima della scadenza termine per la presentazione delle offerte, in modo da consentire che la pubblicazione abbia una durata minima di 45 giorni,

Il creditore dovrà depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione almeno cinque giorni prima dell'incanto, con avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, non si procederà all'incanto.

Poiché la pubblicità riguarda un bene mobile registrato, si ricorda che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Ai sensi dell'art. 630-bis c.p.c., se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore, il giudice dichiara




con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma, c.p.c.



La richiesta di pubblicazione e la relativa documentazione dovranno essere preventivamente epurate dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008.

Il Cancelliere notifichi la presente ordinanza al debitore e ai creditori, ai sensi dell'art. 657 cod. nav.



Si comunichi.

Civitavecchia, 17/11/2025

Il giudice dell'esecuzione

dott. Stefano Palmaccio

